

Prot. n. 11719/p/ep

Roma, 10 giugno 2026

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 906

**Oggetto: Consulenza giuridica fornita dall’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito posto dalla CNCE sulle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, commi da 4 a 9, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025)**

Facendo seguito alla circolare CNCE n. 19 del 27 aprile scorso e all’ulteriore lettera inviata dalla scrivente agli uffici dell’Agenzia per sollecitare un riscontro al quesito posto, si allega alla presente la **consulenza giuridica** fornita dal Direttore della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’istanza formulata dalla CNCE lo scorso 17 aprile, in ordine all’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi da 4 a 9, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) all’APE – Anzianità Professionale Edile e alla conseguente compilazione della certificazione Unica emessa dalle Casse (di seguito, “Consulenza giuridica”).

Si fornisce, inoltre, una nota interpretativa, resa a valle degli ulteriori e opportuni approfondimenti effettuati dalla scrivente, al fine di rendere le più corrette indicazioni operative.

Gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Vicepresidente  
F.to Paola Senesi

Il Presidente  
F.to Dario Firsech

Allegati:

- Nota Interpretativa
- Consulenza giuridica AdE

## NOTA INTERPRETATIVA

(Sulla consulenza giuridica fornita dall'Agenzia delle Entrate in risposta al quesito posto dalla CNCE)

Nell'allegata Consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver integralmente riportato il testo dei commi 4 e 6 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025, ha precisato che

*–“con riferimento alla somma di cui al comma 4, con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025 è stato chiarito che, “ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, ai sensi del comma 5, rapportato all’intero anno” ed “atteso che, per la determinazione della somma ... rilevano i giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR, si ritiene che, ai fini dell'individuazione della percentuale da applicare, per la determinazione del reddito annuale teorico vadano considerati i giorni che danno diritto alla predetta detrazione”.*

*– “Analogamente, in relazione all'ulteriore detrazione di cui al comma 6 della legge di bilancio 2025, ai fini della sua determinazione, si ritiene che debbano essere considerati i giorni che danno diritto alla citata detrazione da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR”.*

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

*- “con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997 è stato precisato che, ai “fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l'anno è bisestile)”*

*- con la circolare “n. 3 del 9 gennaio 1998, con riferimento alla spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, è stato evidenziato che “le detrazioni competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione” e che “tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni”.*

Pertanto, l'Agenzia ha concluso che **“nel caso in cui un sostituto d'imposta eroghi redditi di lavoro dipendente per i quali le detrazioni da lavoro dipendente non spettano, perché, ad esempio, già integralmente fruito in anni precedenti, sui predetti redditi non potrà essere riconosciuta né la somma né l'ulteriore detrazione”.**

In sostanza, l'AdE ha ritenuto non solo che la fruizione della *somma* e dell'ulteriore detrazione di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 sono subordinate alla maturazione da parte del lavoratore dipendente del diritto alla detrazione d'imposta ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 13 del TUIR e, quindi, al numero dei giorni compresi nell'anno solare che *“hanno dato diritto alla retribuzione”* (si veda in questo senso la circolare n. 15/E del 16 marzo 2007), ma anche che, per le retribuzioni differite, tale lavoratore possa fruire della *somma* e dell'ulteriore detrazione d'imposta, **soltanto nel caso in cui non abbia già fruito della detrazione d'imposta ordinaria per i giorni di lavoro compresi nell'anno solare che hanno dato diritto a tale retribuzione differita.**

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate, considerando il presupposto a cui è commisurata l'APE (e cioè le ore di lavoro prestate nel biennio precedente a quello in cui sia erogata che hanno dato diritto alla retribuzione con un minimo di 2100 ore), ha concluso che *“essendo la prestazione APE, [...] “una retribuzione differita” che matura quando in ciascun biennio il lavoratore abbia prestato le ore di lavoro ordinario, anche conteggiando le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6, dell'allegato C, del predetto CCNL, laddove il dipendente abbia già fruito integralmente delle detrazioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, del TUIR, le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi da 4 a 9, della legge di bilancio 2025 non spettano”*. Pertanto, gli operai del settore edile non possono fruire della *somma* e dell'ulteriore detrazione per i giorni di lavoro che abbiano dato diritto alla retribuzione compresi nel biennio di maturazione dell'APE per i quali abbiano già fruito della detrazione d'imposta ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 13 del TUIR.

Infine, nella consulenza giuridica l'Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni sulle modalità di valorizzazione da parte delle Casse edili del campo 718 della CU, nel caso in cui abbiano erogato l'APE ordinaria agli operai.

Ebbene, alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate e facendo riserva di eventuali ulteriori approfondimenti anche presso gli stessi uffici dell'Agenzia, si ritiene che, poiché le Casse non dispongono delle informazioni relative alla sussistenza o meno del presupposto per la fruizione della *somma* e dell'ulteriore detrazione, e cioè quello della fruizione della detrazione d'imposta ordinaria per i giorni di lavoro per cui spetta l'APE, si ritiene che la valutazione in merito alla spettanza dei benefici previsti dai commi da 4 a 9 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 non potranno essere da loro gestite.

Inoltre, in mancanza di un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che le Casse, non disponendo delle informazioni necessarie per stabilire se gli operai iscritti possano avere diritto alla fruizione della *somma* e dell'ulteriore detrazione debbano valorizzare il campo 718 mediante l'indicazione del codice 2.

20260609